

LAZIOMAR S.P.A.

ACCORDO 29 DICEMBRE 2021

L'anno 2022 addì 14 gennaio del mese di gennaio in Napoli

Tra

La LAZIOMAR S.p.A.

E

La FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI della Regione CAMPANIA (F.I.T.-C.I.S.L.), la
UILTRSPORTI della Regione LAZIO

È stato formalizzato il

CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE DI LAVORO (DI SECONDO LIVELLO)
PER IL PERSONALE NAVIGANTE ED AMMINISTRATIVO



CONTRATTO DI SECONDO LIVELLO PER IL PERSONALE NAVIGANTE E AMMINISTRATIVO DI LAZIOMAR S.P.A.

Addì 14 gennaio 2022 la Società LAZIOMAR rappresentata dal Direttore Generale, Comandante Michele LAURO, assistita dal Consulente Signor Fulvio ESPOSITO e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori: FIT-CISL e UILTRASPORTI, rispettivamente rappresentate dai Signori: Raffaele FORMISANO ed Enrico STINGONE (Segreteria Regionale Campania), Gennaro GALLO (Segreteria Regionale Lazio), si sono incontrate per definire il nuovo testo del Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro del 12/7/2016 secondo i termini dell'accordo intervenuto tra loro - e con la partecipazione di una delegazione di rappresentanti sindacali di base per ognuna della tre OO.SS. - in data 29/12/2021 che riguarda, seppure per parti specifiche e separate, sia il personale marittimo che quello amministrativo.

IL NUOVO CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO DI SETTORE ED I VINCOLI POSTI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI SINDACALI DI SECONDO LIVELLO

Con l'accordo nazionale di rinnovo del C.C.N.L. e la definizione di un unico Contratto Nazionale per il settore della "Industria Armatoriale", risulta mutata la cornice entro cui definire e/o ridefinire gli accordi di secondo livello per le Aziende, come LAZIOMAR, nelle quali i medesimi accordi aziendali furono giocoforza legati al CCNL (Fedarlinea), preesistente e decaduto alla data del 31/12/2020.

Il processo innescato dal nuovo Contratto Unico Nazionale di Categoria non solo ha reso necessario l'accordo nazionale del 16/12/2020 per stabilire le linee guida nella transizione da un contratto all'altro - ivi comprese le questioni di allineamento necessitate dalla uniformazione al nuovo CCNL per i contratti di secondo livello - ma ha generato la condizione di una piena applicabilità della Sezione 1 ("per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l. e per i Comandanti e i Direttori di Macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3000 t.s.l."). Proprio quest'ultimo aspetto rende possibile alle aziende che impiegano traghetti di tonnellaggio inferiore alle 3000 t.s.l. o 4000 t.s.c. di non prorogare l'applicazione della Sezione 3 del CCNL ("per l'imbarco dei Comandanti e dei Direttori di Macchina di navi da crociera, da carico e di traghetti passeggeri/merci superiori a 3000 t.s.l. dell'Armamento nazionale").

Le parti tuttavia - tenuto conto della preesistente condizione, per la quale nell'accordo di secondo livello vigente nell'Azienda LAZIOMAR S.p.A., seppure come deroga di miglior favore, si è dato luogo all'applicazione del Contratto Collettivo dedicato ai Comandanti ed ai Direttori di Macchina (oggi divenuta Sez.3 del CCNL Unico) - con il presente accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Aziendale stabiliscono, con una deroga eccezionale e limitata alla durata del Contratto di pubblico servizio che la Società intrattiene con la Regione Lazio, di applicare la Sezione 3 del CCNL ai Comandanti ed ai Direttori di macchina imbarcati sulle Unità Traghetto ro/ro, subordinatamente alla condizione che siano esclusi (e quindi inapplicati) quei punti che risultano in contrasto con le omologhe norme della Sezione 1.

Le parti inoltre, visto l'assetto della flotta della Società, si danno reciprocamente atto che non sono più sussistenti le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 67 della Sezione 1 del CCNL e dell'Allegato 1, comma 1, della Sezione 4 del CCNL; condizioni queste che sono espressamente indicate come preliminari per l'applicabilità dell'Istituto contrattuale della C.R.L.

Pertanto, dal 1/1/2022, mentre non saranno più effettuate nuove immissioni in C.R.L., il personale che alla medesima data già godeva dell'applicazione di detto istituto, continuerà ad essere regolato

dalle norme in cui si articola la C.R.L. ivi compresa la garanzia di un periodo di lavoro (compreso quello di "comandata") non inferiore a 300 giornate riferite all'anno solare.

Tuttavia, come condizione di miglior favore per il personale, si concorda di riconoscere un "premio aziendale" - desumendone le caratteristiche per similitudine con quanto previsto dall'articolo 69, comma 10 della Sezione 1 del CCNL e all'Allegato 11, articolo 3 della Sezione 4 del CCNL - ai Comandanti ed ai Direttori di Macchina facenti parte del Turno Particolare (Raggruppamento "A") che, secondo l'articolo 68, Sez. 1 del CCNL, avrebbero avuto titolo ad essere immessi nella CRL, qualora detto istituto avesse continuato ad essere applicabile.

Il premio aziendale di cui all'allegato 5 sarà applicato con decorrenza 1/1/2022 e la corresponsione avverrà con cadenza mensile anziché biennale e l'erogazione sarà effettuata in ragione dei giorni di arruolamento con l'applicazione della seguente formula:

$$\frac{VP \times 0,8333^{(*)}}{24}$$

RIASSETTO ED IMMISSIONI NEL TURNO PARTICOLARE DELLA SOCIETA'

Tenuto conto di quanto precede relativamente all'istituto della CRL, le parti concordano sulla necessità di un rafforzamento dei Turni Particolari della Società, comunque tenendo conto dei limiti numerici di categoria e di qualifiche definiti dalle tabelle di armamento e dalle esigenze peculiari delle turnazioni del personale, procedendo a:

- Nuove immissioni;
- Passaggi di qualifica (Promozioni);
- La ripartizione dell'Unico Turno Particolare Aziendale, in due Sezioni: "A" e "B".

La Sezione "A" del T.P. viene costituita dai marittimi aventi il combinato dei requisiti (di anzianità nel Turno preesistente e quelli soggettivi previsti dal CCNL art.68 Sez.1) per il riconoscimento del premio di fidelizzazione di cui al precedente capitolo.

La Sezione "B" T.P. viene costituita dalla restante parte dei marittimi già presenti nel preesistente Turno Particolare integrato dai marittimi già facenti parte del Turno Stagionale.

Inoltre la Società si impegna a garantire ai marittimi della Sezione "A" del T.P. un periodo di lavoro minimo non inferiore a 300 giornate (ivi compreso l'eventuale impiego di "comandata") riferite all'anno solare; ed ai marittimi della sezione "B" del T.P. un numero minimo di 210 giornate lavorative (ivi compreso l'eventuale impiego di "comandata") riferite all'anno solare (*per le categorie iniziali il numero minimo di giornate di lavoro annualmente assicurate sarà di 180 giorni*). L'impegno della Società verso ciascuno dei marittimi del T.P. e della C.R.L. s'intende applicabile nell'arco di ciascun anno se e soltanto se i periodi di indisponibilità soggettiva di ogni singolo marittimo dovessero essere contenuti nel massimo di 30 giorni (sia ininterrotti che derivanti dalla sommatoria di più episodi).

Del Turno Particolare in fascia "B" fa anche parte quel gruppo di lavoratori accomunati da uno status particolare definito da una tipologia di sentenza giudiziaria che riguarda la condizione di rapporto di lavoro "a tempo indeterminato". Per questo gruppo di marittimi la Società garantisce un impiego annuale di 8 mesi e 20 giorni, compresi le eventuali prestazioni di lavoro di "comandata".

La sistemazione anzi descritta delle Sezioni del T.P. è subordinata all'adesione individuale alla procedura di conciliazione in sede sindacale ex articolo 411 c.p.c. da parte di quei marittimi destinati

(*) VP (Valore del Premio) / 24 (mesi costituenti il biennio) x 0,8333 (coefficiente dei giorni d'imbarco nel triennio 21-24)

ad essere immessi nella fascia "A" del Turno Particolare ed a quelli destinati ad essere immessi nella fascia "B" provenendo dalla Lista Stagionale o dal Turno Generale.

REGOLAZIONE DELLA TRANSIZIONE DAL PREESISTENTE CCNL: "FEDARLINEA 1°LUGLIO 2015" AL NUOVO CCNL UNICO: DELLA "INDUSTRIA ARMATORIALE"

Le parti, dando applicazione all'accordo nazionale del 16/12/2020 concordato per regolare il passaggio dal CCNL vigente fino alla data del 31/12/2020, hanno proceduto - come dettato dalle linee guida del citato accordo nazionale - ad un capillare esame delle norme del Contratto di secondo livello del 16/7/2016 con lo scopo prioritario di contestualizzarne le parti che lo richiedevano ed ove necessario al nuovo CCNL.

La revisione condotta ha dato luogo agli adeguamenti formali e di contenuto dell'articolato che pertanto è stato riscritto e corretto prima di concordare i cambiamenti che le parti hanno inteso apportare.

L'ARTICOLAZIONE DEL CONTRATTO

L'articolato che segue è ripartito nei capitoli riguardanti:

1. Impiego del personale navigante su base annuale e durata dei singoli periodi d'imbarco (articoli 1 e 2);
2. Il servizio di Sicurezza in porto delle Unità traghetto; Applicazione e limiti del trattamento di "missione" sulle Unità Veloci (dall'articolo 3 all'articolo 7);
3. Il trattamento economico aziendale per il personale navigante (dall'articolo 8 all'articolo 11);
4. Parti conclusive benefit e dichiarazioni (articoli 12 e 13).
5. Personale Amministrativo.

Articolo 1

Periodo d'imbarco e periodo di riposo dopo lo sbarco

1. Tutto il personale marittimo della Società di ogni Categoria e Qualifica, appartenente alla CRL e al Turno Particolare - per quanto stabilito dal Codice della navigazione e per quanto, in sua applicazione, è stabilito dal citato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della "Industria Armatoriale" Assarmatori-Confitarma Sez. 1, articoli 4 e 70, commi 1 e 2— è sottoposto al regime di regolari periodi d'imbarco sulle Unità navali della flotta sociale e di regolari periodi di riposo a casa dopo lo sbarco con risoluzione del contratto di arruolamento.
2. I marittimi in C.R.L. ed in Turno Particolare imbarcheranno normalmente con la formula del contratto a "tempo indeterminato".
3. In considerazione delle caratteristiche dei servizi svolti dalla Laziomar che richiedono un grado di flessibilità elevata d'impiego del personale di bordo, la durata minima del contratto di arruolamento è stabilita in mesi 2, mentre la durata massima è stabilita in mesi 5.
4. Al termine di ogni singolo contratto di arruolamento il marittimo in CRL sbarcherà con la formula di: "Rotazione Sociale" secondo il comma 3 dell'articolo 70, Sez.1 del CCNL. I riposi e le ferie saranno usufruiti come previsto dal 1° e 2° comma dell'articolo 71, Sez. 1 del CCNL.
5. Le giornate di riposo a casa effettuate in costanza di arruolamento e stabilite in ragione dei turni di lavoro previsti dall'organizzazione aziendale, agli effetti del complessivo periodo di riposo garantito tra un imbarco ed il successivo, si sommano alle giornate di riposo e ferie trascorse a terra dopo lo sbarco a ruolo.
6. Al termine di ogni singolo contratto di arruolamento il marittimo in Turno particolare sbarcherà con la formula di: "Avvicendamento". Per quanto riguarda la garanzia del periodo di riposo minimo di cui al comma 3° dell'articolo 60, le giornate di riposo a casa effettuate in costanza di arruolamento

- e stabilite in ragione dei turni di lavoro previsti dall'organizzazione aziendale con il successivo articolo 2 - agli effetti del complessivo periodo di riposo garantito tra un imbarco ed il successivo, si sommano alle giornate di riposo e ferie trascorse a terra dopo lo sbarco a ruolo.

Articolo 2

Rotazione degli Equipaggi e riposo a casa durante i periodi d'imbarco

Nel rispetto delle norme di legge che regolano la durata giornaliera e settimanale dell'orario di lavoro nonché la durata minima dell'orario di riposo giornaliero e settimanale del personale marittimo imbarcato, la rotazione degli equipaggi sarà la seguente.

Unità traghetto ro/ro tradizionale ed Unità Veloci

Sulle tratte Formia/Ponza e Formia/Ventotene la turnazione avverrà con la cadenza di 5 giorni di lavoro e 3 giorni di riposo consecutivi a casa. Il cambio dell'Equipaggio sarà effettuato all'inizio di ogni 1° e 5° giorno. Il cambio equipaggio si considererà convenzionalmente effettuato alle ore 14:00. La rotazione degli Equipaggi come sopra definita determina per ogni marittimo un rapporto sostanzialmente paritario tra giorni di lavoro a bordo e giorni di riposo a casa.

Articolo 2 bis

Attuazione dei turni e relative compensazioni

Per poter garantire il rapporto paritario tra giorni di lavoro e giorni di riposo, considerato quanto in materia è stabilito dal CCNL, si rende necessario compensare la mancanza di risorse di giornate di riposo procedendo al provvisorio accantonamento di un'ora di straordinario - effettuata per ogni giorno di lavoro effettivo da ciascun marittimo. All'atto dello sbarco, concluso il periodo di arruolamento, l'eventuale residuo delle ore di straordinario accantonate e non convertite in riposo usufruito, saranno liquidate conservando loro natura di ore di straordinario.

Per i Comandanti e per i Direttori di Macchina imbarcati sul traghetto ro/ro pax tradizionale al provvisorio accantonamento dei compensi di cui al 3° comma del successivo articolo 5.

Per i Comandanti e per i Direttori di Macchina imbarcati sulle unità veloci al provvisorio accantonamento di un'ora di straordinario - effettuata per ogni giorno di lavoro effettivo da ciascun Comandante e Direttore di Macchina.

Per i Comandanti e per i Direttori di Macchina imbarcati sul traghetto ro/ro pax tradizionale, all'atto dello sbarco, concluso il periodo di arruolamento, si darà luogo alla liquidazione dell'eventuale residuo del compenso di cui al 3° comma del successivo articolo 5.

Per i Comandanti e per i Direttori di Macchina imbarcati sulle unità veloci, all'atto dello sbarco, concluso il periodo di arruolamento, l'eventuale residuo delle ore di straordinario accantonate e non convertite in riposo usufruito, saranno liquidate conservando loro natura di ore di straordinario.

Inoltre - fermo restando il dispositivo del sistema di fruimento delle ferie e dei riposi regolato dal primo e secondo comma dell'articolo 71 della Sezione 1 del CCNL - limitatamente al periodo di arruolamento, quando il marittimo è in turno di riposo settimanale ed il riposo cade nella giornata che precede la festività settimanale, la giornata medesima è trattata come franchigia (ossia senza lo scarico di un giorno di riposo o di ferie).

Articolo 3

Spese viaggio e modalità computo della giornata di cambio per turnazione

1. Le spese di viaggio, secondo quanto previsto dal CCNL, saranno riconosciute esclusivamente per l'imbarco e lo sbarco ad inizio e fine del contratto di arruolamento.

2. In relazione all'alta frequenza delle turnazioni, si conviene che nel giorno del cambio turno per ciascuna coppia di marittimi (sbarcante per riposo ed imbarcante da riposo) l'onere del costo aziendale

è limitato al solo pagamento della giornata lavorativa per ciascuno dei marittimi che effettuerà il cambio.

Articolo 4

Servizio di sicurezza in porto con nave in sosta notturna Unità ro/ro traghetti tradizionali

1. La sicurezza della nave in porto ed in sosta notturna è garantita dalla presenza a bordo dell'equipaggio che ha cessato il servizio attivo dopo la fine dell'ultima corsa di linea con l'arrivo in porto e l'ormeggio della nave.
2. Durante la sosta notturna in porto dopo la fine del servizio di linea giornaliero, il presidio di sicurezza della nave è correntemente ed effettivamente affidato ad una squadra costituita da 1/3 dell'Equipaggio della sezione "coperta" e della sezione "macchina" di cui almeno 1 Ufficiale di Coperta ed 1 Ufficiale di Macchina.
3. Il personale designato dal Comandante dell'Unità a far parte del presidio di sicurezza è costituito da 4 marittimi: 2 Ufficiali (di cui 1 di Coperta ed 1 di Macchina), 2 Sottufficiali e/o Comuni (1 di Coperta ed 1 di Macchina).
4. I marittimi messi in "disponibilità" al presidio di sicurezza stando nel proprio alloggio in riposo saranno pronti ad intervento in caso di necessità e/o di emergenza. Detto personale sarà di volta in volta indicato con un criterio che assicuri un'alternanza tra i marittimi delle sezioni della nave preposte.
4. Considerate le caratteristiche delle Tabelle di armamento del traghetto, l'alternanza tra gli Ufficiali della sezione Coperta e Sezione Macchina sarà assicurata rispettivamente dal Comandante e dal Direttore di Macchina.

Articolo 5

Trattamento del personale in servizio di sicurezza

1. Lo svolgimento del servizio di sicurezza in condizione di mera disponibilità ad intervenire in caso di emergenza, non costituisce prestazione lavorativa ma obbligo di reperibilità.
2. Il disagio generato da tale condizione trova la sua sostanziale compensazione nell'istituto della "indennità di navigazione aziendale" di cui al successivo articolo 8.
3. Quando la disponibilità al servizio di sicurezza è fornita in giorno feriali, per ogni ora di "disponibilità", oltre alla quota dell'indennità di cui al secondo comma, sarà riconosciuto un compenso pari al 5% del valore di un'ora di retribuzione calcolata sul minimo contrattuale tabellare del marittimo "disponibile". La percentuale di detto compenso, quando la disponibilità al servizio di sicurezza è fornita in giorno festivo viene elevata al 20%.

Articolo 6

Trattamento sostitutivo dei servizi ai marittimi imbarcati sulle unità veloci HSC, DSC ed al personale impiegato di "Comandata"

Come condizione di miglior favore rispetto all'art 29, Sezione 4 (unità veloci hsc, dsc e aliscafi) del CCNL, ai marittimi imbarcati sulle unità veloci della Società in sostituzione del servizio di vitto verrà erogato, per ogni giornata di effettiva presenza a bordo durante il contratto di arruolamento, un buono-pasto del valore unitario di € 8,00 = (sotto forma di ticket elettronico). Detto trattamento - che sostituisce l'indennità prevista dal CCNL di € 4,39 - sarà altresì riconosciuto anche al personale impiegato di comandata in sostituzione dell'indennità giornaliera di € 2,30.

Articolo 7

Marittimi imbarcati sulle unità veloci. Applicazione dell'art 32, Sez. 4: indennità di missione; e applicazione dell'articolo 25

Quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 31 del 2° comma del CCNL unità veloci hsc, dsc e aliscafi, ai marittimi imbarcati con effettiva presenza a bordo, spetterà il trattamento di vitto e alloggio a carico della Società.

In alternativa detti marittimi riceveranno l'indennità di missione prevista dal CCNL di € 50,00= per ciascun giorno di effettiva presenza a bordo. Il trattamento di "missione" esclude, in quanto incompatibile, il trattamento previsto dall'articolo 6 del presente contratto.

Nei porti dove è istituito dalla Società il servizio di controllo dei titoli di viaggio all'imbarco dei passeggeri da parte del personale di bordo sarà applicato il dispositivo previsto consistente nel riconoscere al marittimo designato dal Comando ad espletare detto servizio, l'importo giornaliero di €5.

Articolo 8

Indennità di Navigazione Aziendale

UNITA' TRAGHETTO TRADIZIONALI

Comandanti, Direttori di Macchina, Ufficiali, Sottufficiali e Comuni

Viene istituita una indennità di navigazione integrativa, al fine di compensare il maggior "disagio" - elemento che è alla base dell'istituto contrattuale costituito in sede nazionale (art.34 CCNL per l'imbarco degli Equipaggi ed ex art. 39 del CCNL per i Comandanti ed i Dir. Mac.) - sopportato dall'Equipaggio sui Traghetti tradizionali e Veloci e derivante:

- a) dalla numerosità delle manovre di ormeggio e disormeggio effettuate giornalmente nell'arco di servizio.
- b) dalla flessibilità richiesta dagli orari di servizio determinati dalle esigenze di pubblica utilità.
- c) dal ricorrente impegno a svolgere, seppure in posizione di prevalente, mera disponibilità, il servizio di sicurezza notturno imposto dalle norme di sicurezza con nave in sosta notturna in porto.
- d) dalla necessità, seppure discontinua, di coordinare, dirigere e verificare (Comandante, Direttore di Macchina ed Ufficiali di Coperta e di Macchina) l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti a bordo dall'equipaggio (Sottufficiali e Comuni di Coperta: es. pitturazione, picchettaggio etc.) (Sottufficiali e Comuni di Macchina: es. Motori principali, Elettrogeni, apparecchiature elettriche ed "avviatori", impianti igienico-sanitari, pulizia pagliolo e sottopagliolo, impianti idraulici: salpancora e verricelli, impianti frigo e condizionamento etc.). Detta indennità (per tutto il personale navigante: Comandante e Direttore di Macchina, Ufficiali di Coperta e di Macchina, Sottufficiali e Comuni di Coperta di Macchina di Camera e Cucina) assorbe e sostituisce ogni altro compenso aziendale erogato.
- e) in atto a detto titolo e surroga (per i Comandanti ed i Direttori di Macchina) completamente ogni diverso compenso per il servizio di cui al precedente punto lettera "d".

Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che questa stessa indennità viene costituita nel suo valore economico, con la confluenza dei compensi preesistenti in ragione di accordi sindacali aziendali o di istituti applicati in via analogica e non presenti nel CCNL di riferimento e corrisposti fino alla data del 31/10/2015.

Per i Comandanti ed i Direttori di Macchina i compensi assorbiti sono:

1) "ex maggiorazione 30% per giorni festivi trascorsi in navigazione", 2) il "compenso per lavori disagiati rizzaggio", 3) l'indennità R.T., 4) "Indennità navigazione supplementare",

5) "Indennità navigazione straordinaria", 6) "Indennità traghetto", 7) "Lavori disagiati vari". 8) "servizio ispezione" precedente ccnl 2007.

- Per il restante personale: Ufficiali di Coperta e di Macchina, Sottufficiali e Comuni di Coperta, di Macchina, di Camera e Cucina:

1) "ex maggiorazione 30% per giorni festivi trascorsi in navigazione" 2) "compenso per lavori disagiati rizzaggio", 3) "Indennità navigazione supplementare", 4) "Indennità traghetto", 5) "Lavori compenso predeterminato", 6) "Straordinario disagiato". 7) "servizio d'ispezione" precedente CCNL 2007.

Pertanto i compensi ed i rispettivi importi tutti, come sopra elencati, erogati fino alla data del 31/3/2016 a detti titoli, devono intendersi come assorbiti nel nuovo istituto ed aboliti ad ogni effetto con decorrenza 1/4/2016.

Resta ovviamente ribadito e confermato che la presente indennità di navigazione integrativa aziendale replica e mantiene le medesime limitazioni nell'incidenza su ogni altro degli istituti contrattuali di carattere retributivo diretto e/o differito già previste dal CCNL per l'indennità di navigazione.

Pertanto a decorrere dal 1/4/2016 per ogni giorno di effettiva presenza a bordo, durante il periodo d'imbarco, al personale marittimo imbarcato saranno corrisposti gli importi riportati nella tabella (allegato 1). Come sopra precisato detti import non avranno alcun riflesso sugli istituti retributivi né sul TFR.

Detti importi saranno ridotti del 25% per giorno di effettiva presenza a bordo durante l'imbarco effettuato su nave fuori linea in quanto in sosta lavori programmati e/o straordinari.

PER LE UNITA' VELOCI

Comandanti, Direttori di Macchina, Ufficiali, Sottufficiali e Comuni

Viene istituita una indennità di navigazione integrativa, al fine di compensare il maggior "disagio" - elemento che è alla base dell'istituto contrattuale costituito in sede nazionale (art. 23 ccnl) - sopportato dai Comandanti e dai Direttori di M. imbarcati sulle Unità veloci e derivante:

a) dalla numerosità delle manovre di ormeggio e disormeggio effettuato giornalmente nell'arco di servizio;

b) dalla flessibilità richiesta dagli orari di servizio determinati dalle esigenze di pubblica utilità.

c) dal ricorrente impegno a svolgere prestazioni di manutenzione ordinaria connesse alla speciale tipologia del mezzo nautico.

Detta indennità assorbe e sostituisce ogni altro compenso aziendale erogato in atto a detto titolo e surroga completamente ogni diverso compenso per il servizio di cui al precedente punto 3 e tra questi in particolare il "compenso per manutenzione ordinaria e ricorrente" liquidato con l'importo equivalente ad un'ora di lavoro straordinario.

Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che questa stessa indennità viene costituita nel suo valore economico, con la confluenza di compensi preesistenti in ragione di accordi sindacali aziendali o di istituti applicati in via analogica e non presenti nel CCNL di riferimento e corrisposti fino alla data del

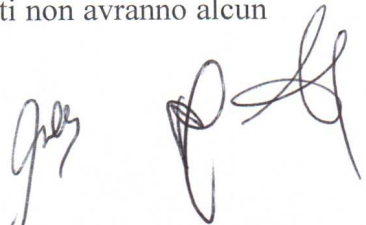


1) "ex maggiorazione 30% per giorni festivi", 2) "straordinario disagiato".

Pertanto i compensi ed i rispettivi importi attualmente erogati a detti titoli devono intendersi come assorbiti nel nuovo istituto ed aboliti ad ogni effetto con decorrenza 1°/4/2016.

Resta ovviamente ribadito e confermato che la presente indennità di navigazione integrativa aziendale replica e mantiene le medesime limitazioni nell'incidenza su ogni altro degli istituti contrattuali di carattere retributivo diretto e/o differenze previste dal CCNL per l'indennità di navigazione.

Pertanto a decorrere del 1°/4/2016, per ogni giorno di effettiva presenza a bordo, durante il periodo d'imbarco, al personale marittimo componente l'Equipaggio dell'unità veloce verranno riconosciuti gli importi riportati nella tabella (allegato 2). Come sopra precisato detti importi non avranno alcun riflesso sugli istituti retributivi né sul TFR.



Detto importo sarà ridotto del 25% per giorno di effettiva presenza a bordo durante l'imbarco effettuato sulle unità veloci fuori linea in quanto in sosta lavori programmati e/o straordinari.

Articolo 9

Compenso per operazioni connesse con l'imbarco e lo sbarco dei mezzi sui traghetti ro/ro tradizionali

1. Al personale di Coperta, Ufficiali, Sottufficiali e Comuni che effettuano, in sostituzione della manodopera portuale, l'operazione di rizzaggio e disrizzaggio dei rotabili al seguito, verrà riconosciuto il compenso di € 0,46 per ogni singola operazione da dividersi tra i partecipanti alle operazioni.
2. Al personale che esegue l'imbarco e lo sbarco della posta sarà corrisposto un compenso di €0,22 a metro cubo da ripartirsi in misura eguale tra il personale di "Coperta" che esegue effettivamente il lavoro.

Articolo 10

Lavori particolarmente disagiati effettuati dal personale di Coperta (Traghetti)

I Sottufficiali ed i Comuni che effettueranno i seguenti lavori di particolare disagio saranno compensati con il tariffario corrispondente.

Cementazione previa pulizia con rimozione sedimenti, all'interno dei gavoni, doppi fondi e delle casse adibite ad acqua potabile Pulizia delle sentine stive e sentine macchina degasificate.

Pitturazione, picchettaggio, raschiaggio, con l'uso dei ponti sospesi Pulizia con rimozione sedimenti delle cisterne adibite a carico liquido

€3,30 per ora lavorata

€2,22 per ora lavorata

€2,22 per ora lavorata

€2,76 per ora lavorata.

Articolo 11

Lavori parti disagiati effettuati dal personale di Macchina (Traghetti Lavori di straordinaria manutenzione eseguiti dal personale di Macchina (Traghetti)

1.1 lavori particolarmente disagiati che possono essere eseguiti dal personale di macchina (Sottufficiali e Comuni) sono riportati nel seguente elenco con l'importo corrispondente.

Pulizia interna calderine € 21,74 a corpo

Pulizia interne delle caldaie € 43,43 a corpo Picchettaggio e raschiaggio delle calderine € 43,43 a corpo Picchettaggio e raschiaggio delle caldaie € 65,12 a corpo.

Detti importi saranno divisi tra il personale di "macchina" effettivamente partecipante al lavoro effettuati.

2. Oltre la quota giornaliera dell'indennità di navigazione aziendale di cui al precedente art. 10 del presente contratto, al personale (Ufficiali Sottufficiali e Comuni) che eseguirà i lavori di straordinaria manutenzione saranno corrisposti gli importi riportati nell'allegato

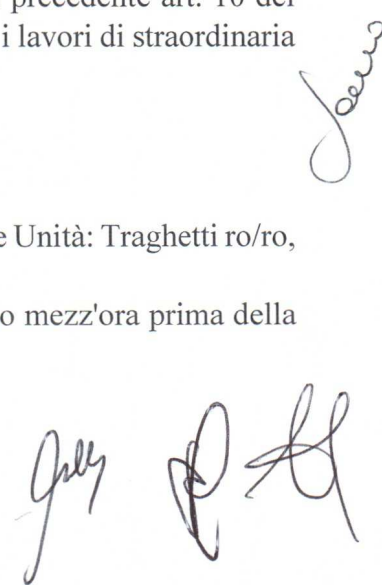
Articolo 12

Regolazione di alcuni aspetti operativi

- a) Decorrenza e fine dell'orario di servizio per il personale imbarcato sulle Unità: Traghetti ro/ro, TMV HSC ro/ro, Aliscafo:

In relazione agli orari ufficiali di linea, il personale, entrerà in servizio mezz'ora prima della partenza e lo concluderà 30 minuti dopo l'ormeggio del mezzo.

- b) Orario per la consumazione del pasto a bordo dei traghetti



Quando durante il servizio di linea per l'Equipaggio vi è la possibilità di consumare il pasto nell'ora effettiva di sospensione del lavoro, detta ora non può essere considerata a nessun effetto orario di lavoro e dunque non deve essere retribuita né compensata in alcun altro modo.

c) Soste in porto delle Unità veloci:

In applicazione del 2° comma dell'articolo 11, Sez.4 del CCNL, quando la sosta in porto dell'unità veloce, secondo l'orario di linea stabilito, supera le 2 ore di sosta - cioè il tempo sufficiente a garantire la possibilità di consumare il pasto giornaliero - dedotta l'ora di servizio per bunkeraggio, detta ora sarà computata come ora non lavorata e, quindi, non retribuita.

Articolo 13

Termini per la corresponsione della retribuzione mensile

La Società s'impegna a corrispondere la retribuzione mensile del personale in un'unica soluzione entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello di maturazione delle competenze. In caso di coincidenza del giorno di pagamento con le giornate di sabato, domenica e/o festività, il giorno del pagamento sarà posticipato al giorno lavorativo immediatamente successivo.

Pertanto a partire dalle competenze relative al mese di luglio 2016 non si darà più luogo al pagamento dell'acconto mensile.

Per quanto riguarda la tredicesima mensilità la Società, in conformità all'articolo 20 della Sezione 4 del CCNL, provvederà al pagamento non oltre il 15 dicembre; mentre per la quattordicesima mensilità il pagamento avverrà entro il 31 marzo.

Con l'eccezione del personale in CRL, alla restante parte del personale all'atto dello sbarco a ruolo saranno liquidate tutte le competenze maturate durante l'imbarco ivi compreso l'integrale importo del TFR.

Articolo 14

Agevolazioni tariffarie per i dipendenti (naviganti ed amministrativi)

In attuazione della propria politica di agevolazione tariffaria per i dipendenti, la Società in via autonoma e con propria delibera concessoria ha varato un provvedimento che viene allegato (4) al presente contratto.

DICHIARAZIONI DELLE PARTI STIPULANTI

Le parti dichiarano espressamente che con il presente accordo hanno inteso superare, annullandola, ogni pattuizione aziendale ed interaziendale precedentemente applicata, per cui tutti i singoli accordi aziendali ed interaziendali, sono da considerarsi decaduti alla data del 31/3/2016 e pertanto non applicabili dal 1° aprile 2016.

Le parti, dandosene reciprocamente atto, dichiarano altresì che, tenuto conto del fatto che il complesso del contratto collettivo aziendale risulta strutturato in modo da potersi in esso individuare due parti sostanziali di cui una riguardante l'organizzazione degli impieghi degli equipaggi ed i servizi al personale e l'altra avente natura meramente economica (indennità di navigazione aziendale) traente origine da preesistenti accordi applicati al solo personale in CRL e appartenente al Turno Particolare nella composizione numerica e di qualifica risultante dagli elenchi allegati all'accordo sindacale del 14/1/2014, l'istituto dell'indennità di navigazione aziendale è stato individuato e costituito per loro esplicita volontà come applicabile al solo personale marittimo facenti parte della CRL e del Turno Particolare. Pertanto il contratto collettivo aziendale, sarà applicato anche ai marittimi che occasionalmente dovessero imbarcare dal Turno Generale della "Gente di Mare", con l'eccezione dell'art. 8 "indennità di navigazione aziendale".

Le parti concordano che, date le condizioni peculiari di rotazione degli equipaggi e tenuto conto della iscrizione a ruolo contemporanea di due equipaggi sulla stessa nave, possono verificarsi situazioni per le quali un lavoratore iscritto a ruolo con la sua qualifica del suo grado si trovi - temporaneamente e per uno o più cicli di turnazione - a svolgere la funzione del grado immediatamente inferiore. In tale caso il funzionamento al grado inferiore sarà annotato per il periodo corrispondente sul ruolo fermo restante il trattamento economico del proprio grado.

Con riferimento all'introduzione delle previste nuove norme di riforma del mercato del lavoro dei lavoratori marittimi, le parti - anche in relazione al fatto che la Società Laziomar dispone di Unità navali sia tradizionali che veloci tutte inferiori alle 3000 t.s.l. o 4000 t.g. per lo svolgimento di servizi marittimi che riguardano la navigazione breve - stabiliscono che nel caso di ricorso all'impiego di personale marittimo non appartenente al proprio Turno Particolare, il reclutamento anche delle categorie iniziali sarà effettuato per chiamata nominativa diretta.

DICHIARAZIONE DI PARTE

La Fit-Cisl e la Uiltrasporti confermano che l'adesione di un lavoratore alla prevista procedura di "conciliazione in sede sindacale" ex art.411 c.p.c., resta assolutamente libera ed autodeterminata.

E che quindi con la sottoscrizione del presente contratto non hanno in alcun modo inteso ledere questo principio di diritto proprio ed esclusivo del singolo lavoratore.

PERSONALE AMMINISTRATIVO

Trattamento sostitutivo della mensa

Con riferimento al quarto comma dell'articolo 15 della Sezione 15 del CCNL, a ciascun lavoratore per ogni giorno di presenza effettiva al lavoro, sarà riconosciuto un buono pasto elettronico del valore unitario di € 8,00, come previsto al quarto comma dell'articolo 15 della Sezione 15 del CCNL.

Assicurazione Sanitaria Integrativa

La Società, visto quanto in materia è contemplato per il personale amministrativo dalla Sezione 15 del CCNL, nel caso in cui il dipendente ne faccia richiesta, si farà carico di coprire il costo della polizza assicurativa sottoscritta dal dipendente nella misura prevista dal Fanimar per la polizza di fascia B.

Abbonamento Trasporto Pubblico

Allo scopo di agevolare il personale nelle proprie esigenze di trasporto per il quotidiano collegamento casa/lavoro ed anche allo scopo di valorizzare l'aspetto ecologico e sociale dei servizi collettivi di trasporto pubblico, la Società, a fronte della documentazione consegnata dal dipendente, rimborserà il costo dell'abbonamento mensile nella misura massima di € 50,00 = per mese.

DECORRENZA E DURATA

Le parti ribadiscono che il presente contratto collettivo aziendale di secondo livello sarà applicato dalla Laziomar S.p.A. per tutta la durata del Contratto di servizio pubblico per i collegamenti marittimi tra le Isole Pontine ed il continente stipulato con la Regione Lazio la cui scadenza è fissata per il mese di gennaio 2024.

Gli effetti economici definiti dal presente accordo decorreranno dal 1/1/2022.

La durata del contratto è triennale e pertanto scadrà, in ogni caso, entro il 31/12/2024 senza alcuna ultrattività.

ALLEGATO N° 1**INDENNITA' DI NAVIGAZIONE AZIENDALE PER IL PERSONALE DEI TRAGHETTI TRADIZIONALI**

Qualifica	A – Importo €	B - Importo €
Comandante	49,00	
1.Ufficiale di Coperta	26,00	
Direttore di Macchina	49,00	
1.Ufficiale di Macchina	26,00	
Marittimo Abilitato di Coperta	14,60	24,00
Marinaio	11,60	22,00
Giovanotto di Coperta	5,00	6,50
Mozzo	5,00	10,00
Marittimo Abilitato di Macchina	14,60	24,00
Elettricista	14,60	
Comune di Macchina	11,60	17,70
1°Cameriere	5,75	10,40
Cuoco Equipaggio	4,00	
Garzone di Camera / Cucina	3,70	6,00

Nota

Gli importi della colonna "B" saranno applicati al personale che alla data di acquisizione della LAZIOMAR da parte della nuova Compagine Societaria (anno 2014), disponeva di un'anzianità di servizio uguale o maggiore a 20 anni .



ALLEGATO No 2

INDENNITA' DI NAVIGAZIONE AZIENDALE UNITA' VELOCIE ALISCAFI

QUALIFICA	Importo €	Importo €
COMANDANTE	23,00	35,00
DIRETTORE DI MACCHINA	23,00	
UFFICIALE DI NAVIGAZIONE	15,80	
OPERAIO MOTORISTA	13,80	18,00
MARINAIO	9,15	14,00
GIOVANOTTO COPERTA	3,75	6,30
MOZZO	3,75	

Nota

Gli importi della colonna "B" saranno applicati al personale che alla data di acquisizione della LAZIOMAR da parte della nuova Compagine Societaria (anno 2014), disponeva di un'anzianità di servizio uguale o maggiore a 20 anni.

Lucio
Al
July

ALLEGATO No 3

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Sezione Machina

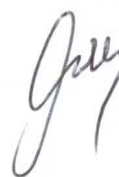
IMPORTI
UNITARI

Gli importi sono da ripartirsi tra il personale effettivamente partecipante all'esecuzione del Lavoro

1.Smontaggio e rimontaggio per sostituzione testata cilindro motore principale;	€. 90,90
2.Smontaggio e rimontaggio stantufi motore principale per sostituzione o manutenzione totale;	€. 145,20
3.Smontaggio e rimontaggio camicie per cilindro motore principale per sostituzione o manutenzione;	€. 145,20
4.Smontaggio e rimontaggio cuscinetto testa di biella per aggiustaggio e/o sostituzione del motore principale;	€. 90,90
5.Smontaggio e rimontaggio coppia cuscinetti piede di biella e aggiustaggio e/o sostituzione del motore principale;	€. 90,90
6.Smontaggio e/o manutenzione o sostituzione di una turbosoffiante del motore principale;	€. 111,13
Revisione completa in una soluzione di un gruppo elettrogeno, esclusa la manutenzione parziale;	€. 559,56
Smontaggio e revisione completa e lavaggio di un generatore elettrico e di un motore elettrico di potenza superiore a kW 40, esclusa la manutenzione parziale;	€. 61,20
Imbarco, sistemazione e travaso fusti olio lubrificante; per ogni fusto	€ 1,39

LAVORO RICORRENTE DI MANUTENZIONE

La perfetta efficienza dei servizi igienici a bordo di tutte le unità della flotta costituisce Una esigenza imprescindibile per il servizio reso ai passeggeri. Pertanto per l'intervento di disostruzione e/o di riparazione del sistema elettrolux PC., pur rientrando tra quelli già remunerati dal nuovo istituto "dell'indennità di navigazione aziendale", si è stabilito di aggiungere un ulteriore compenso unitario per operazione. Detto compenso é stabilito nella misura di 10,00 /wc da dividersi tra il personale partecipante alla riparazione: Operaio Meccanico/Motorista, Giovanotto di Macchina.



ALLEGATO 4

DELIBERA CONCESSORIA SU AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A FAVORE DEI DIPENDENTI

Nel quadro delle politiche di fidelizzazione del personale, LAZIOMAR S.P.A. comunica la propria decisione di consentire ai suoi dipendenti appartenenti sia al personale navigante che a quello amministrativo di poter usufruire di agevolazioni nell'acquisto dei titoli di viaggio per le proprie navi in servizio di linea. Detta agevolazione riguarda esclusivamente:

i dipendenti marittimi che godono del regime di "continuità del rapporto di lavoro" o che appartengono ai "turni particolari" della Società;

i dipendenti amministrativi con contratto a tempo indeterminato.

Le modalità, i limiti e l'entità delle agevolazioni sono indicati nella regolamentazione qui di seguito riportata.

La Società concede ai suoi dipendenti, come individuati in precedenza, ed al loro nucleo dei familiari a carico, la possibilità di usufruire di n° viaggi completi (tratta di andata e ritorno) per ciascun anno solare alle condizioni di seguito stabilite.

La consistenza del nucleo familiare dovrà essere documentata con il certificato di stato di famiglia che annualmente dovrà essere aggiornato, in ogni caso prima di avanzare la richiesta di avvalersi della concessione;

La concessione di viaggio è limitata alle sole unità traghetto della flotta esclusi quindi i mezzi veloci; La concessione riguarda solo il viaggio delle persone, quindi sono escluse le auto o moto al seguito dei passeggeri;

La concessione, ove non usufruita tutta o in parte nel corso dell'anno, non è cumulabile successivamente con la concessione dell'anno seguente;

La possibilità di usufruire della concessione di viaggio da parte del dipendente è e resta sempre e comunque subordinata alle esigenze commerciali della Società. Pertanto anche in caso di prenotazione del viaggio, esso potrebbe risultare non fruibile ove il riempimento della nave fosse completo. In tal caso la prevalenza delle esigenze commerciali determinerebbe la decadenza della prenotazione se legata alla concessione. In particolare la prenotazione del viaggio resta valida fino ad un coefficiente di riempimento del 900/ dei posti nave di quella partenza.

I dipendenti (di cui ai punti 1 e 2) aventi titolo alla concessione di viaggio, dovranno inoltrare la richiesta del viaggio o dei viaggi alla Direzione della società per la preventiva e necessaria autorizzazione che verrà concessa previa verifica delle compatibilità stabilite al precedente punto F.

La presente deliberazione concessoria, non derivando da alcun obbligo di natura contrattuale o di altro vincolo assunto dalla Società verso i propri dipendenti, e configurandosi come agevolazione condizionata, esime la Società da ogni obbligo di natura previdenziale e fiscale relativo alla concessione stessa nei confronti dei dipendenti medesimi.

Napoli, 13 maggio 2016



ALLEGATO 5

VALORE DEL PREMIO AZIENDALE

	Giornaliero	Mensile
	Euro	Euro
C OMANDANTE	3,27	98,00
DIRETTORE DI MACH.	3,13	93,75
1°UFFICIALE COP. & MAC.	2,53	76,00
UFFICIALE DI NAVIGAZIONE	2,15	64,50
SOTTUFFICIALE C.S.	1,80	54,00
SOTTUFFICIALE	1,73	52,00
COMUNE	1,53	45,00

La natura del “premio di fidelizzazione”, anche nella forma modificata di questo accordo, è tale da considerarla esclusa come base di calcolo di ogni altro istituto sia del contratto nazionale che del contratto aziendale ivi compreso il tfr.

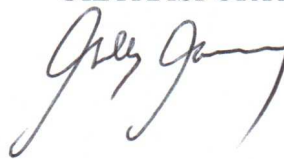
LAZIOMAR S.P.A

LAZIOMAR s.p.A.
Michele Lauro
Responsabile di Esercizio



FIT - C.I.S.L. *Euro Hypo me*

UILTRASPORTI



ACCORDO SUL CONTENUTO DEI VERBALI DI CONCILIAZIONE NEI RISPETTIVI CASI PREVISTI

MARITTIMI DESTINATARI DI SENTENZA GIUDIZIARIA RIGUARDANTE "IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO"

Per quella parte di marittimi facenti parte del Turno Particolare che dispongono di sentenza attestante il riconoscimento del contratto di arruolamento a "tempo indeterminato", si concorda che - previo verbale di conciliazione in sede sindacale ex art.411 c.p.c. - essi, rinunciando volontariamente agli effetti della sentenza di cui sopra, otterranno il riconoscimento di uno status di privilegio paragonabile alla condizione normativa della CRL con l'esclusione, dopo lo sbarco, del trattamento economico di "retribuzione dei riposi e delle ferie" maturati e non fruiti durante il periodo d'imbarco. Pertanto essi, dopo la conciliazione, godranno dei seguenti benefici:

- l'iscrizione nella Sezione "A" del T.P.
- l'attribuzione del "premio di Fidelizzazione";
- la priorità negli imbarchi;
- lo sbarco per "rotazione sociale";
- un periodo di riposo a terra dopo lo sbarco commisurato al numero dei giorni di riposi e ferie maturati e non fruiti durante il periodo d'imbarco;
- l'imbarco subito dopo il periodo di riposo di cui alla precedente lettera e;
- la garanzia di un impegno su base annuale non inferiore alle 300 giornate di lavoro (compreso quello di "comandata");
- la possibilità di depositare (a propria richiesta) presso lo specifico "Fondo di Tesoreria" dell'INPS il tfr maturato in alternativa alla formula della liquidazione al termine di ogni periodo d'imbarco e o di lavoro di "comandata".

MARITTIMI GIA' APPARTENENTI AL TURNO PARTICOLARE CHE VERRANNO INSERITI NELLA FASCA "A" DEL NUOVO TURNO PARTICOLARE

Si concorda che - previo verbale di conciliazione in sede sindacale ex art.411 c.p.c. - i marittimi in epigrafe godranno dei seguenti benefici:

- l'iscrizione nella Sezione "A" del T.P.
- l'attribuzione del "premio di Fidelizzazione";
- la garanzia di un impegno su base annuale non inferiore alle 300 giornate di lavoro (compreso quello di "comandata").

MARITTIMI CHE VERRANNO INSERITI NELLA FASCA "B" DEL NUOVO TURNO PARTICOLARE PROVENENDO DALLA "LISTA STAGIONALE" O DAL TURNO GENERALE DELLA GENTE DI MARE

Si concorda che - previo verbale di conciliazione in sede sindacale ex art.411 c.p.c. - i marittimi in epigrafe godranno dei seguenti benefici:

- l'iscrizione nella Sezione "B" del T.P.
- la garanzia di un impegno su base annuale non inferiore alle 210 giornate di lavoro (compreso quello di "comandata").
- L'acquisizione integrale delle norme del Contratto di Secondo Livello con particolare riferimento alla corresponsione degli importi dell'indennità di navigazione aziendale.

Napoli, febbraio 2022

Oggetto: Richiesta di attribuzione del "Premio Aziendale" di anzianità nel T.P.

Io sottoscritto, - _____, già iscritto nella lista del Turno Particolare di Codesta Società con la qualifica di _____, chiedo di poter ottenere il "Premio Aziendale" di cui all'Allegato 5 del Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro del 14/1/2022. A tale scopo, come previsto alla pagina 3 del testo del citato contratto collettivo di lavoro aziendale, accetto senza riserve di aderire alla procedura di conciliazione in sede sindacale ex articolo 411 del c.p.c. e pertanto resto in fiduciosa attesa di essere convocato, già preannunciando di voler essere assistito, in detta sede, dalla Organizzazione Sindacale dei Lavoratori: _____.

Distinti saluti.

Napoli, febbraio 2022

Oggetto: Richiesta di immissione nel T.P.

Io sottoscritto, - _____, iscritto alle matricole della Gente di Mare presso la
Capitaneria del Porto di _____ con il n° _____ e la qualifica di _____ -

chiedo di essere inserito nel Turno Particolare della LAZIOMAR S.p.A.:

- 1) avendo fino ad ora effettuato imbarchi sulle Navi di Codesta Società con ingaggio dal Turno generale per il Collocamento della Gente di Mare;
- 2) facente parte della "Lista Stagionale" depositata presso l'Ufficio di Collocamento della capitaneria del Porto di Napoli.

Come previsto alla pagina 3 del testo del contratto collettivo di lavoro aziendale del 14/1/2022, accetto senza riserve di aderire alla procedura di conciliazione in sede sindacale ex articolo 411 del c.p.c. e pertanto resto in fiduciosa attesa di essere convocato, già preannunciando di voler essere assistito, in detta sede, dalla Organizzazione Sindacale dei Lavoratori: _____.

Distinti saluti.